

degli interessi di mora in sé considerato, unitamente a tutte le altre condizioni pattuite per il caso della patologia del rapporto debbano rispettare i tassi soglia previsti dalla legge 108/1996; contestano, quindi, l'orientamento adottato dal Tribunale in merito alla applicabilità dell'art. 1815, secondo comma, c.c. e ribadiscono che nel calcolo del t.a.e.g. in funzione di controllo dell'usura devono essere ricompresi anche gli oneri pattuiti a titolo di commissione per l'estinzione anticipata del rapporto.

L'appello è solo parzialmente fondato.

Quanto alla lamentata usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto in esame, esattamente il Tribunale ha rilevato che il tasso di leasing effettivo indicato in contratto è pari al 5,1713% e gli interessi di mora (Euribor 3 mesi lettera + 5 punti) previsti sono pari al 9.9270%, a fronte di un tasso soglia del 10,23% alla data della sottoscrizione del contratto (dati tratti dalla stessa perizia di parte opponente).

Pacifica essendo - anche nella prospettazione degli appellanti - la circostanza che il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi moratori non si cumulano ai fini della valutazione del superamento della soglia dell'usura, e che a

norma del D.L. 394/2000, convertito in legge 24/2001, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento (sul punto si veda Cass. S.U. 24675/2017), i predetti interessi appaiono quindi convenuti in modo legittimo.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base dell'esame dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto e dell'opzione ivi prevista in favore del locatore, essendo la clausola diretta a regolamentare le conseguenze - meramente eventuali - della risoluzione del contratto; inoltre, la clausola di attualizzazione dei canoni a scadere in caso di risoluzione anticipata ha natura di penale - cui potrà eventualmente applicarsi la riduzione ad equità ex art. 1384 c.c. - e come tale non concorre alla quantificazione del TAEG.

Va, poi, osservato che il contratto prevede n. 239 canoni periodici pari ad € 7.078,50 ciascuno (composti da una quota capitale e da una quota di interessi) il cui valore nominale rimane quello originariamente fissato, venendo conteggiate a parte - e con periodicità stabilita a discrezione del locatore - le variazioni sia in aumento che in diminuzio-



ne previste dalla clausola D) del contratto, denominata "indicizzazione dei canoni" (per la ricostruzione di un caso analogo, si veda la recente Cass. 16907/2019).

La predetta clausola risulta così concepita: "Le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del presente contratto è stata concordata sulla base di un piano finanziario che prevede canoni variabili secondo il seguente criterio di indicizzazione.

Le parti assumono come indice di base per l'indicizzazione dei canoni il tasso indicato alla lettera L, così consensualmente concordato tra le parti indipendentemente dalla sua quotazione odierna, trattandosi del parametro utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto. Qualora tale indice venisse a subire variazioni, il Conduttore si impegna fin d'ora a riconoscere ed accettare le variazioni del canone risultanti dall'adeguamento del piano finanziario contrattuale alla medesima variazione intervenuta, in rapporto al capitale che residua in base all'originario piano finanziario ed al numero di canoni residui, valori in coincidenza della data di scadenza del canone; l'importo della variazione del canone rimarrà costante fino a successiva variazione dell'indice.

Le variazioni decorreranno dal canone scadente nel mese in cui si verificasse la predetta variazione.

Le variazioni sia in aumento che in diminuzione saranno disposte con fatturazione a parte con periodicità stabilita a discrezione del Locatore, e comunque entro l'anno, e saranno pagate con rimessa a mezzo procedura R.I.D. in caso di addebito al Conduttore e mediante rimessa diretta nel caso di accredito al Conduttore.

Le variazioni in diminuzione del canone non opereranno oltre la riduzione di due punti dell'indice di base per l'indicizzazione dei canoni.

In caso di canoni determinati sulla base del rapporto di cambio euro/valuta convenzionalmente stabilito nella quotazione indicata alla lettera L (in quanto, in tal caso, la provvista del Locatore per il pagamento dell'intero prezzo del bene - imponibile oltre Iva - è rapportato, con il consenso del Conduttore, al predetto rapporto di cambio), i canoni saranno altresì variabili secondo il seguente criterio.

Il Locatore determinerà mensilmente la variazione tra il cambio storico ed il cambio di scadenza del canone, intendendosi per tale il cambio di riferimento giornaliero della Banca Centrale Europea rilevabile sul "Il Sole 24 Ore" del giorno successivo

a quello di scadenza.. Se la variazione è positiva, il canone oltre Iva maturato sarà suddiviso per cambio di scadenza del canone e moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone.

L'importo risultante, aumentato dell'Iva di legge, costituirà rischio di cambio del mese a carico del Conduttore.

Se la variazione è negativa, la quota capitale del canone imponibile maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante, aumentato dell'Iva di legge, costituirà il rischio di cambio del mese a favore del Conduttore.

Qualora nel giorno di scadenza del canone non vi fosse - per qualsiasi causa - la rilevazione ufficiale del cambio, si farà riferimento alla prima quotazione utile pubblicata nell'arco dei 15 giorni anteriori. Il conduttore pertanto dichiara di accettare fin d'ora ogni variazione dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto conseguente al mutato rapporto di cambio euro/valuta, obbligandosi a pagare la variazione in aumento dei canoni con rimessa diretta a mezzo procedura R.I.D., men-

tre le variazioni in diminuzione saranno accreditate mediante rimessa diretta.

Il Conduttore prende atto che la presente clausola, per quanto attiene al rischio di cambio, ha carattere aleatorio.

E' facoltà del Conduttore richiedere, con cadenza mensile, la conversione della valuta di riferimento, con preavviso di tre giorni lavorativi, comunicato per iscritto al Locatore; il Locatore comunicherà l'esito della richiesta - che potrà trovare accoglimento solo in presenza di regolarità del rapporto contrattuale, previa definizione di tutti i sospesi in essere da parte del Conduttore - ed i nuovi parametri finanziari, fermi restando i criteri di indicizzazione e rischio cambio sopra espressi.

Nel caso in cui dalla conversione della valuta di riferimento risulti un corrispettivo a credito del Conduttore, quest'ultimo si impegna a corrispondere una rata in sola linea capitale, per un importo - comprensivo di Iva - pari al credito vantato nei confronti del Locatore. A tale fine il Conduttore, emetterà fattura per il corrispettivo derivante dalla conversione valutaria (esente da Iva do sensi dell'art. 10, comma 1, nr. 3, DPR 633/72), mentre il Locatore, a sua volta, emetterà fattura per la

•
•
•
•

rata in sola linea capitale per un importo - comprensivo di IVA - pari a quello fatturato del Conduttore. I due corrispettivi di pari importo a credito e a debito così calcolato saranno integralmente compensati. L'importo imponibile della fattura emessa dal Locatore verrà portato a decurtazione del valore residuo del contratto.

Nel caso in cui dalla conversione della valuta di riferimento risulti un corrispettivo a debito del Conduttore. Il Locatore provvederà ad emettere apposita fattura (esente da Iva ai sensi dell'art.10, comma 1, nr 3, DPR 633/72) che sarà pagata dal Conduttore con rimessa diretta.

Il Conduttore si impegna fin d'ora alla sottoscrizione degli atti all'uopo necessari e al pagamento delle spese per la richiesta di conversione e per il perfezionamento della conversione come da Foglio Informativo...".

Alla lettera L) del contratto, quindi, si precisa:
"Indicizzazione: LIBOR CHF 3 MESI 365 2,700 Cambio CHF / EUR 1,6680".

Come rilevato dal c.t.u. nominato in questo grado di giudizio, il contratto prevede un doppio meccanismo di indicizzazione che fa riferimento a una variabile finanziaria (tasso LIBOR CHF, ossia fran-



co svizzero, 3 mesi 365 base 2,7000) e una monetaria (cambio CHF/EUR base 1,6680).

Richiesto di descrivere le previsioni contrattuali e le metodologie di calcolo di cui alla predetta clausola D), il nominato c.t.u. dott. Giuliano Bianco ha affermato: "Il tasso LIBOR - acronimo di London Interbank Offered Rate ossia tasso interbancario 'lettera' su Londra - è un tasso di riferimento per i mercati finanziari. Si tratta di un tasso variabile, calcolato giornalmente in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa (...), spesso di notte e dopo la chiusura dei mercati, dalle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese. I tassi LIBOR sono pubblicati quotidianamente dalle principali autorità e istituzioni finanziarie, banche e media economici (...). Si tratta quindi di dati che all'epoca della stipula del contratto, e poi nel suo corso, potevano considerarsi di facile e pubblica conoscibilità...

Le condizioni particolari di contratto, alla lettera D), prevedono di assumere come indice base per l'indicizzazione dei canoni il tasso indicato alla lettera L, ossia LIBOR CHF 3 mesi 365 fissato/base pari al 2,7000 indipendentemente dalla sua effettiva quotazione a quella data, trattandosi del para-

metro utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto.

L'importo della variazione del canone rimane costante fino a successiva variazione dell'indice.

Il tasso di riferimento per il conteggio della variazione di indicizzazione finanziaria è quello fissato nel giorno di scadenza del canone, e quindi il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello di decorrenza.

Le variazioni decorrono dal canone scadente nel mese in cui si verifica la predetta variazione, nel giorno di scadenza.

Le variazioni sia in aumento che in diminuzione sono disposte con fatturazione a parte, con periodicità stabilita a discrezione del Locatore, e comunque entro l'anno.

Le variazioni in diminuzione del canone non operano oltre la riduzione di due punti dell'indice di base.

Le condizioni contrattuali e il prospetto di sintesi non esplicitano la formula utilizzata dalla Banca per il calcolo delle indicizzazioni finanziarie. La prassi bancaria italiana è usa applicare due metodologie di calcolo delle indicizzazioni finanziarie con formule derivate dalla matematica finanziaria...".

Dopo avere illustrato le due predette formule normalmente utilizzate nella prassi bancaria italiana (A - Indicizzazione con ricalcolo completo del piano d'ammortamento ad ogni variazione di tasso; B - Indicizzazione con ricalcolo della sola parte di interessi ad ogni variazione del tasso) il c.t.u. ha osservato che nel caso di specie la lettera D) delle condizioni particolari di contratto prevede che per il calcolo dell'indicizzazione tasso si debba procedere all' "adeguamento del piano finanziario contrattuale alla medesima variazione intervenuta, in rapporto al capitale che residua in base all'originario piano finanziario ed al numero di canoni residui, valori in coincidenza della data di scadenza del canone", ritenendo che "Anche se non di facile o immediata comprensione per i non addetti ai lavori, dal dettato letterale della condizione pattuita parrebbe doversi derivare che la Banca intendeva applicare il criterio del ricalcolo completo della rata, e non della sola quota interessi, ad ogni variazione di tasso accertata", applicando quindi la metodologia di calcolo A) e precisando di avere così individuato la formula all'epoca in concreto utilizzata dalla Hypo per il calcolo delle indicizzazioni finanziarie.

•
•
•
•
•

Ciò premesso, in conformità a quanto recentemente affermato da questa Corte in casi analoghi (in particolare, sent. n. 734/2018, alla quale si rimanda), il collegio reputa infondata l'eccezione di nullità della clausola di indicizzazione per indeterminabilità dell'oggetto, ritenendo che la stessa possieda il contenuto minimo necessario ex art. 1346 c.c. (norma rispetto alla quale l'art. 1248 c.c. contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) ed art. 1418, ultimo comma, c.c. Quanto alla clausola di indicizzazione monetaria, parimenti il collegio intende dare continuità al proprio orientamento espresso con le sentenze n. 734/2018, 253/2018, 202/2018, 198/2018 e 686/2017, dichiarandone la nullità per difetto del requisito della meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, c.c.

Invero, la clausola in esame introduce un patto atipico ed incoerente rispetto alle necessità di un contratto di leasing, caratterizzato da ampia aleatorietà, squilibrio delle prestazioni e finalità meramente speculative.

In particolare, la contrarietà ai principi generali di solidarietà, parità e non prevaricazione emerge dall'allocazione squilibrata dei rischi connessi



alla variazione di cambio valutario, poiché il meccanismo adotta una diversa base di calcolo a seconda che la variazione stessa sia a favore o a sfavore dell'utilizzatore (c.t.u., pag. 12); inoltre, il cambio storico di riferimento non è ancorato all'effettiva quotazione del cambio del giorno del contratto, con pattuizione anomala rispetto ad un accordo volto - nelle prospettazioni della banca, peraltro non esplicitate all'interno del testo contrattuale, in cui sia il finanziamento erogato che l'importo dei canoni dovuti è denominato in euro - ad ottenere lo stesso risultato finanziario di un contratto denominato in valuta estera.

Per le esposte ragioni, in riforma della gravata sentenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e - sulla base dei conteggi effettuati dal c.t.u., ai quali si rimanda, e delle conclusioni di cui alla pag. 28 della perizia - gli appellanti vanno condannati a pagare ad Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. per canoni scaduti ed accessori impagati alla data dell'estratto conto del 16.8.2013 (doc. 9 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), la somma di € 84.735,65 (anziché di € 200.371,28), oltre interessi al tasso contrattuale di mora a decorrere dalla predetta data.

Le restanti questioni sono assorbite.

3. Le spese di lite.

Le spese di lite del doppio grado vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico degli appellanti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1231/2015 del Tribunale di Udine, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 - in riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 2174/2013 del Tribunale di Udine e condanna [REDACTED]

[REDACTED]
s.p.a. la somma di € 84.735,65, oltre interessi al tasso contrattuale di mora a decorrere dal 16.8.2013;

2 - compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado;



3 - pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a definitivo carico degli appellanti.

Così deciso in Trieste il 13.5.2019


Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)

 Il Presidente
(dott. Giuseppe De Rosa)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 19.9.2019

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone



